



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale

Ufficio Terzo

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", e, in particolare, l'articolo 399, comma 3-ter, che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, prevede la costituzione annuale, su domanda, di appositi elenchi regionali finalizzati al reclutamento del personale docente;

VISTO il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'articolo 59, comma 10;

VISTO il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, e, in particolare, l'articolo 18, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, e, in particolare, gli articoli 13 e 18-bis;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l'articolo 20, rubricato "Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR";

Via Giudice Guglielmo n° 46 – 09131 Cagliari - centralino 070/2194400

Sito web <https://www.mim.gov.it/web/USR-sardegna> PEO: direzione-sardegna@istruzione.it PEC: drsa@postacert.istruzione.it

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 18 gennaio 2024;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 399, comma 3-ter, possono essere inseriti negli elenchi regionali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla medesima disposizione e dalla relativa disciplina attuativa, con esclusione dei docenti titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero di contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo;

TENUTO CONTO che i suddetti elenchi regionali sono destinati a essere utilizzati, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

TENUTO CONTO che il medesimo articolo 399, comma 3-ter, demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, la

definizione delle modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento degli elenchi regionali;

VISTO il decreto ministeriale 22 aprile 2026, n. 68, adottato in attuazione dell'articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e recante la disciplina per la costituzione e il funzionamento degli elenchi regionali per l'anno scolastico 2026/2027;

VISTI, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e 5 del medesimo decreto ministeriale, che disciplinano, rispettivamente, i destinatari della procedura, la costituzione e i criteri di ordinamento degli elenchi regionali, le modalità di presentazione delle istanze e l'utilizzo degli elenchi ai fini del reclutamento;

VISTI i decreti di indizione delle procedure concorsuali rilevanti ai fini dell'inserimento negli elenchi regionali, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto ministeriale n. 68/2026, e, in particolare, il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, il decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, il decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826, il decreto direttoriale 31 gennaio 2022, n. 252, il decreto direttoriale 4 agosto 2023, n. 1330, i decreti direttoriali 6 dicembre 2023, n. 2575 e n. 2576, nonché i decreti direttoriali 10 dicembre 2024, n. 3059 e n. 3060;

VISTO l'avviso della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 11321 del 29 aprile 2026, con il quale è stata comunicata l'apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di partecipazione alla costituzione degli elenchi regionali nel periodo compreso tra le ore 9:00 del 6 maggio 2026 e le ore 23:59 del 25 maggio 2026;

RICHIAMATO l'avviso di questo Ufficio prot. n. 7736 del 30 aprile 2026, con il quale, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto ministeriale n. 68/2026, è stato pubblicato il prospetto recante la consistenza numerica delle graduatorie relative alle assunzioni a tempo indeterminato ancora vigenti per la regione Sardegna, quale elemento informativo utile agli aspiranti ai fini della scelta della regione per la quale presentare istanza;

RICHIAMATO, altresì, l'avviso prot. n. 7909 del 5 maggio 2026, con il quale il suddetto prospetto è stato rettificato limitatamente a un mero refuso relativo alla classe di concorso AC24, nonché l'avviso prot. n. 7934 del 5 maggio 2026, con il quale sono state fornite ulteriori precisazioni in merito alla consistenza numerica delle graduatorie vigenti;

PRESO ATTO delle istanze presentate dagli aspiranti mediante le apposite funzioni telematiche della Piattaforma "Concorsi e Procedure selettive";

PRESO ATTO degli elenchi regionali relativi alla regione Sardegna, suddivisi per classe di concorso e tipologia di posto, formati sulla base delle istanze pervenute e disponibili nella Piattaforma "Concorsi e Procedure selettive";

CONSIDERATO che gli elenchi regionali sono finalizzati all'eventuale individuazione degli aspiranti aventi titolo alla stipula di un contratto a tempo indeterminato ovvero, nei casi previsti, di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, secondo le modalità, le tempistiche e i limiti previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale n. 68/2026, nonché dalla disciplina assunzionale applicabile per l'anno scolastico 2026/2027;

TENUTO CONTO che l’inserimento negli elenchi regionali non costituisce, di per sé, diritto all’assunzione, restando l’eventuale utilizzo degli elenchi subordinato all’esaurimento delle graduatorie concorsuali richiamate dall’articolo 5 del decreto ministeriale n. 68/2026, alle disponibilità assunzionali, ai contingenti autorizzati e alle ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale n. 68/2026, i requisiti per l’inserimento negli elenchi regionali, dichiarati nella domanda di partecipazione, devono essere posseduti sia alla scadenza del termine di presentazione delle istanze sia, qualora gli aspiranti siano individuati quali destinatari di una proposta assunzionale, all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro, e che, parimenti, non devono ricorrere condizioni ostative;

TENUTO CONTO dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati personali di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), del Regolamento (UE) 2016/679;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla pubblicazione degli elenchi regionali relativi alla regione Sardegna, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, mediante la diffusione dei soli dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità proprie della pubblicazione;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 9, del decreto ministeriale n. 68/2026, è disposta la pubblicazione degli elenchi regionali di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 297/1994, relativi alla regione Sardegna, per l’anno scolastico 2026/2027.
2. Gli elenchi regionali di cui al comma 1, suddivisi per classe di concorso e tipologia di posto, sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. Gli elenchi sono formati sulla base delle istanze presentate dagli aspiranti mediante le apposite funzioni telematiche della Piattaforma “Concorsi e Procedure selettive”.
4. Gli elenchi pubblicati con il presente decreto sono riferiti all’anno scolastico 2026/2027, in coerenza con la disciplina annuale dettata dal decreto ministeriale n. 68/2026. Resta fermo che gli elenchi regionali di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 297/1994, sono costituiti annualmente, secondo le modalità definite dai decreti ministeriali adottati ai sensi della medesima disposizione.

Articolo 2

1. La graduazione degli aspiranti all’interno degli elenchi regionali è effettuata secondo i criteri previsti dall’articolo 3 del decreto ministeriale n. 68/2026.
2. All’interno di ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, gli aspiranti sono graduati secondo l’ordine cronologico della procedura concorsuale cui hanno titolo; negli elenchi allegati al presente decreto tale criterio è indicato dalla colonna “Priorità concorso”.

3. Nell'ambito della medesima procedura concorsuale, resta ferma l'articolazione nelle due sezioni previste dal comma 4 del citato articolo 3. Negli elenchi allegati al presente decreto, tale distinzione è indicata dalla colonna "Autoctono", che distingue gli aspiranti che hanno svolto il concorso in Sardegna, quale regione destinataria della domanda, da quelli che lo hanno svolto in una regione diversa. Resta fermo l'ordine di priorità tra le sezioni stabilito dalla medesima disposizione.
4. All'interno di ciascuna sezione, gli aspiranti sono graduati sulla base del punteggio complessivo determinato secondo i criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo. Per gli aspiranti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 68/2026, la graduazione è effettuata sulla base del punteggio conseguito nella prova scritta.
5. In caso di parità di punteggio nell'ambito della medesima procedura concorsuale e sezione, si applicano i criteri di priorità previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, come richiamati dal comma 6 del citato articolo 3.

Articolo 3

1. L'inserimento negli elenchi regionali non determina, di per sé, il diritto all'assunzione, né comporta garanzia di scorrimento dell'elenco.
2. Nelle more dell'eventuale utilizzo degli elenchi regionali, l'accettazione, da parte dell'aspirante ivi inserito, di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, conferito nell'ambito delle procedure di assunzione da graduatorie concorsuali, determina l'immediata cancellazione dall'elenco regionale, per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto nelle quali l'aspirante è inserito, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale n. 68/2026.
3. Gli elenchi regionali possono essere utilizzati, per l'anno scolastico 2026/2027, nei soli casi e nei limiti previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, nonché dalla disciplina assunzionale annuale applicabile.
4. In caso di utilizzo degli elenchi regionali ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 68/2026, gli aspiranti individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato ovvero di contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo sono tenuti ad accettare espressamente la sede scolastica assegnata o a rinunciarvi entro cinque giorni dall'assegnazione, secondo quanto previsto dall'articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché dal comma 5 del citato articolo 5.
5. La mancata accettazione della sede scolastica assegnata nei termini previsti equivale a rinuncia alla nomina e determina gli effetti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 4

1. Qualora gli aspiranti inseriti negli elenchi regionali siano individuati quali destinatari di una proposta assunzionale, il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione e l'assenza di condizioni ostative devono sussistere anche all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale n. 68/2026.

2. L'Amministrazione si riserva di procedere alle verifiche sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché sugli ulteriori elementi rilevanti ai fini della permanenza negli elenchi regionali e dell'eventuale individuazione per l'assunzione.
3. In caso di accertamento della carenza dei requisiti prescritti, di dichiarazioni non veritiere, di errore materiale o di ogni altra circostanza rilevante ai fini della corretta formazione degli elenchi, l'Amministrazione procederà all'adozione dei conseguenti provvedimenti di esclusione, cancellazione o rettifica, anche in autotutela, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a disporre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

Articolo 5

1. La pubblicazione degli elenchi regionali è effettuata nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati personali.
2. Gli elenchi pubblicati contengono esclusivamente i dati personali necessari all'identificazione degli aspiranti e alla rappresentazione della relativa posizione nell'elenco regionale, con esclusione dei dati non pertinenti o eccedenti rispetto alle finalità di pubblicazione.
3. Non sono oggetto di pubblicazione le specifiche condizioni soggettive poste a fondamento di eventuali riserve o precedenza, nonché ogni ulteriore dato non indispensabile rispetto alle finalità di pubblicazione degli elenchi.

Articolo 6

1. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla medesima data.

Il Direttore Generale
Francesco Feliziani

Il Funzionario
Alessandro Fanni

Allegati:

- Elenchi regionali per l'anno scolastico 2026/2027 - Sardegna;
- Legenda esplicativa della colonna "priorità concorso" degli elenchi regionali

^^^^

- All'Albo online e al sito istituzionale dell'USR per la Sardegna;
- Agli Uffici territoriali dell'USR per la Sardegna.
